



Comune di Verdellino

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

COPIA

ORDINANZA Nr. 76 del 12/09/2025

**Oggetto: ORDINANZA PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEI RESIDENTI
NONCHE' DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE.**

IL SINDACO

PREMESSO che alcune aree del centro storico sono interessate, specialmente nel periodo estivo, da vari eventi e/o manifestazione e da un afflusso particolarmente rilevante di persone che si concentrano, in particolare in Piazza Don Martinelli ed aree limitrofe considerata anche la presenza in detta località di diversi Pubblici Esercizi;

VISTA la riunione del 14.04.2024 con il Comandante della Tenenza Carabinieri di Zingonia nella quale si è condivisa la necessità di adottare urgenti provvedimenti idonei a tutelare e salvaguardare la sicurezza e la quiete pubblica in particolare in alcune aree del territorio in cui si verificano episodi di aggregazione notturna e abuso di bevande alcoliche e considerato che in alcune occasioni in tali località si sono verificati litigi tra avventori e disordini;

RILEVATO che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- al fine di garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dagli eventi;

CONSIDERATO che tale situazione, se non contrastata con tempestive misure, determinerebbe grave degrado e incuria del "centro storico" con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

ATTESO che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e il riposo dei residenti e senza nocimento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'area in questione, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

CONSIDERATO che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di garantire il decoro urbano e la vivibilità del "centro storico" si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di contenitori in vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare l' incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro, aste per selfie, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia;

ATTESA la necessità di garantire che la fruibilità del “centro storico” avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;

VALUTATA positivamente l'efficacia delle misure da adottare, particolarmente in termini di:

- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

VISTA la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo;

VISTI:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773; - il R.D. 6 maggio 1940 n. 635; - la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689; - la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;

VISTO che ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) le violazioni alle Ordinanza del Sindaco emesse ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), sono sanzionate nel minimo di € 500,00 e nel massimo di € 5000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 1000,00;

**ORDINA PER IL PERIODO DI 30 GG DECORRENTI DALLA DATA DI EMISSIONE
DELLA PRESENTE (EVENTUALMENTE RINNOVABILE):**

**su tutto il territorio del Comune di Verdellino DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 6.00 del giorno
seguente:**

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo e lattine di qualsiasi tipologia su area pubblica.

2. Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene chiuse con tappo di qualsiasi tipologia rivolto a tutti i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed esercizi commerciali o artigianali.

ORDINA AL TRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis 1 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00. La presente ordinanza ha efficacia per il periodo di 30 gg decorrenti dalla data di emissione (eventualmente rinnovabile).

L'Amministrazione Comunale di Verdellino è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza della presente Ordinanza, potranno altresì procedere al sequestro cautelare così come previsto dall'art.13 della L.689/1981.

Si dispone che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, venga pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio, pubblicata nel sito istituzionale del Comune;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Prefetto di Bergamo
 - Questore di Bergamo
 - Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Bergamo
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo
 - Comando Sezione Polizia Stradale di Bergamo,
 - Tenenza dei Carabinieri di Zingonia,
 - Comando Polizia Locale di Verdellino
- che il presente provvedimento venga consegnato per il tramite del messo comunale a tutti i gestori di esercizi pubblici ed esercizi commerciali o artigianali che si trovano nelle zone sopra indicate;

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, unitamente agli operatori delle FF.OO., sono tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza in esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

La presente annulla e sostituisce l'Ordinanza n. 70 del 04/09/2025 causa refuso.

IL SINDACO

F.to ARCH. ZANOLI SILVANO